

Codice A1811B

D.D. 13 febbraio 2023, n. 441

d.lgs. n.152/2006 art. 19 e l.r. n.40/98 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Nuova cabinovia ad ammassamento temporaneo Scopello - Mera", localizzato nel Comune di Scopello (VC) - Cat. B1.5 - Pos. 2022-19/VER.



ATTO DD 441/A1811B/2023

DEL 13/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: d.lgs. n.152/2006 art. 19 e l.r. n.40/98 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Nuova cabinovia ad ammassamento temporaneo Scopello - Mera”, localizzato nel Comune di Scopello (VC) – Cat. B1.5 - Pos. 2022-19/VER.

Premesso che:

In data 18 ottobre 2022, il Legale Rappresentante della Società MONTEROSA 2000 SPA, ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto denominato: “Nuova cabinovia ad ammassamento temporaneo Scopello - Mera”, localizzato nel Comune di Scopello (VC).

La domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226 che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico ai sensi dell’art. 10 c.2 della l.r. n.40/98.

Il Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale, designato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i., sulla base delle indicazioni dell’art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato la Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto nonché quali strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni Ambiente, energia e territorio, Agricoltura e cibo, Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze per l’approccio integrato all’istruttoria.

A seguito della verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, di cui al

comma 2, art. 19 del d.lgs. 152/2006, il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico, in accordo con i competenti uffici del Settore Investimenti, trasporti e infrastrutture, non ha ritenuto necessario procedere alla richiesta di integrazioni.

In data 21.10.2022 il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché l'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito del quale, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni.

Con nota prot. n. 128850 del 21.10.2022, il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico ha comunicato l'avvio del procedimento agli Enti territorialmente competenti e l'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione progettuale.

La Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica ha assegnato, con nota n.45354 del 25/10/2022, il suddetto procedimento al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture.

Il progetto consiste nella sostituzione dei due impianti esistenti "Scopello-Mera" e "Capricorno" con una cabinovia a dieci posti ad ammorsamento automatico denominata "Scopello-Mera". Il progetto prevede il funzionamento dell'impianto con una portata di 2400 persone/ora mediante l'utilizzo di 58 veicoli.

Il progetto rientra nella categoria progettuale B1.5 della L.R. n. 40/98 e non ricade neppure parzialmente in area protetta o sito della Rete Natura 2000.

Considerato che:

nell'ambito dei lavori istruttori il Responsabile di procedimento ha convocato l'Organo Tecnico regionale ed ha indetto la Conferenza di Servizi a cui sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale e l'Arpa Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell'Organo Tecnico regionale. Le riunioni dell'Organo Tecnico e della Conferenza dei Servizi si sono svolte nella giornata del 24/11/2022;

nel corso delle riunioni di Organo Tecnico e di Conferenza dei Servizi è emersa la necessità di chiarimenti e integrazioni, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente ad alcuni aspetti progettuali e ambientali al fine di verificare compiutamente se il progetto avesse possibili impatti ambientali significativi;

in sede di Conferenza dei Servizi, il proponente ha richiesto una sospensione di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste nel corso della riunione e il Responsabile di procedimento ha accordato contestualmente la richiesta di sospensione termini del procedimento per la presentazione delle integrazioni a far data dalla trasmissione del verbale, effettuata con nota n. 52484 del 12/12/2022;

il soggetto proponente ha presentato gli elaborati progettuali contenti le integrazioni richieste tramite portale in data 24/01/2023.

Dato atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i contributi, comunque denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo tecnico regionale e dai soggetti interessati:

- CORDAR Valsesia spa, prot. n.6702 del 05/10/2021
- ENAV, prot. n. 127762 del 12/10/2021

- ministero dell'Interno-comando VVFF Vercelli, prot. n.8661 del 26/10/2022
- ENAC, prot. n. 138857 del 08/11/2022
- Settore regionale Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e Referendum, Espropri-usi civici, prot n. 35976 del 21/11/2022
- Settore Geologico – prot. n. 145573 del 24/11/2022
- Aeronautica Militare Comando 1^a Regione Aerea, prot. n. 26836 del 02/12/2022
- Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli, prot. n. 4803 del 03/02/2023
- Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale, nota n. 20549 del 13/02/2023
- ARPA-Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Ovest, nota n. 14173 del 13/02/2022
- Direzione Ambiente, Energia e Territorio, nota n. 19579 del 10/02/2023.

Rilevato che:

- il progetto prevede un lieve scostamento del tracciato dell'impianto in realizzazione da quello degli impianti in dismissione e non presenta particolari criticità dal punto di vista ambientale;
- la nuova cabinovia con stazione intermedia permette di realizzare con un solo impianto il collegamento con l'Alpe Mera e il ricircolo degli sciatori permettendo inoltre di rivisitare la mobilità verso l'Alpe Mera sfruttando la cabinovia come sistema di trasporto ecosostenibile ed ecocompatibile, limitando il traffico veicolare verso monte durante il periodo estivo;
- le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria, possono comunque essere risolte mediante specifiche condizioni ambientali inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo/esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente descritte nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le stesse condizioni ambientali verranno verificate nella fase di progettazione definitiva/esecutiva secondo la procedura prevista dall'art. 28 del D.Lgs 152/2006, su istanza del proponente.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017, le Amministrazioni e i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'Autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali vincolanti riportate nel citato allegato A.

Il proponente, così come riportato sul verbale della Conferenza dei Servizi, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del d.lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del d.lgs. 152/2006, di escludere il progetto in questione dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell'allegato A alla presente determinazione.

Tutto ciò premesso e considerato,

visti i verbali della Conferenza dei servizi e dell'Organo Tecnico Regionale, i pareri e i contributi tecnici acquisiti;

in accordo con il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale;

in conformità con gli indirizzi in materia, verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n.1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021 e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 45/1989;
- L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 42/2004;
- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008;
- Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

determina

- di escludere, per le ragioni espresse in premessa, il progetto Nuova cabinovia ad ammassamento temporaneo Scopello - Mera” localizzato nel Comune di Scopello (VC), dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss del D.Lgs. 152/2006, per le ragioni illustrate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo/esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell’intervento, dettagliatamente descritte nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il proponente, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali, è tenuto a trasmettere all’Autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza prima del prosieguo dell’iter autorizzativo;
- di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

MC / mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Michele Marino

Allegato

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.152/2006 inerenti il progetto “Nuova cabinovia ad ammassamento temporaneo Scopello - Mera”, localizzato nel Comune di Scopello (VC).

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD “Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite”, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei termini di seguito indicati al paragrafo 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate successivamente.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi, inerenti gli eventuali titoli abilitativi, sono controllate mediante le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Progettazione definitiva ed esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam (fase di progettazione definitiva e esecutiva)

2.1 Biodiversità

- a) il progetto definitivo dovrà essere corredato di un piano di manutenzione delle aree interferite dai lavori di durata non inferiore a 5 anni; il piano di manutenzione dovrà contenere anche specifiche previsioni e clausole relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori;

- b) riguardo alla presenza di *Reynoutria japonica*, considerata l'invasività di questa specie e la sua capacità di moltiplicarsi anche per la presenza di piccole parti della pianta sul terreno, il monitoraggio post operam deve essere esteso su un periodo di cinque anni;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte

2.2 Clima ed emissioni climalteranti

- a) il proponente prevede di approfondire l'analisi degli aspetti emissivi includendo le caratteristiche strutturali quali numero di utenti, lunghezza o superficie delle piste ecc..., aspetto indispensabile per poter completare le valutazioni e svolgere confronti con l'impianto stesso nei diversi anni e gli altri impianti. Gli approfondimenti dovranno essere forniti entro sei mesi dall'eventuale esito positivo della verifica di assoggettabilità, e in seguito alla realizzazione, verificati con i dati rilevati dai consumi energetici reali;
- b) l'approfondimento citato al punto precedente dovrà prevedere la progressiva estensione dell'applicazione dell'indicatore carbon footprint a tutte le potenziali fonti emissive dirette e indirette, includendo gli aspetti legati alle fasi di cantiere (i consumi energetici dei mezzi di cantiere per la realizzazione dell'opera in progetto, consumi legati al trasporto materiali e addetti per la fase di cantiere,...). I risultati dovranno essere aggregati attraverso indici di sistema quali il rapporto al numero di utenti, i km di pista gestiti e il dislivello complessivo degli impianti analizzando il dato attuale attraverso la comparazione con i dati storici dell'impianto;
- c) dovranno essere forniti tutti i dati di emissione di GHG, consumi di acqua e di energia e aggiornati annualmente con un dettaglio almeno mensile. Dovranno essere fornite valutazioni specifiche nella distinzione del ruolo delle fonti emissive in base alla stagione analizzata (estate-inverno). Gli esiti delle valutazioni dovranno essere seguiti da conseguenti proposte di azione per garantire una continua riduzione delle emissioni.
- d) tenuto conto che il Progetto prevede l'eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva per una superficie di 12.740 mq e che le misure di mitigazione e compensazione previste attengono al ripristino per la dismissione degli impianti precedenti, nello studio di dettaglio per il calcolo dell'impronta del carbonio e nelle azioni compensative si dovrà tenere in considerazione anche la componente vegetazionale interferita dal Progetto, ed in particolare l'ecosistema forestale;
- e) sulla base dei dati relativi alle emissioni e in considerazione dei trend climatici orientati verso l'intensificarsi del fenomeno della siccità con conseguente diminuzione delle precipitazioni solide e verso l'incremento della temperatura, è necessario definire degli obiettivi di contenimento e/o di compensazione delle emissioni, il cui raggiungimento dovrà essere monitorato.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte e ARPA Piemonte

Gestione opera

Termine per la Verifica di ottemperanza: Post operam

2.3 Biodiversità

- a) il periodo di manutenzione dei ripristini previsti dovrà proseguire fino al quinto anno di monitoraggio dal termine delle operazioni di cantiere. In base all'esito dei monitoraggi il progetto potrà essere rimodulato, prevedendo un prolungamento delle attività in caso di esiti non soddisfacenti e prevedendo comunque il controllo relativo alle aree interferite e ripristinate fino ad ottimale risultato delle azioni di ripristino o contrasto alle specie esotiche, che dovrà essere trasmesso e validato dagli enti competenti. La documentazione dovrà contenere eventuale aggiornamento nella caratterizzazione dell'eventuale nuova flora alloctona presente all'interno dell'area interessata dal progetto e nelle aree attigue;

- b) per quanto concerne il contrasto alle specie esotiche e la gestione dei residui vegetali occorre fare riferimento alla documentazione presente sul sito della Regione Piemonte;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Piemonte

2.4 Rumore

- a) preso atto delle valutazioni sintetiche espresse in documentazione, si richiede che sia predisposto un collaudo acustico ad attivazione dell'impianto, nelle condizioni maggiormente rumorose di esercizio, con indagini fonometriche di verifica dei livelli acustici ai ricettori maggiormente interferiti. La verifica potrà essere estesa a tutti i ricettori in caso di condizioni critiche che dovranno essere risolte con adeguati interventi di contenimento.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Piemonte

2.5 Monitoraggio

- a) eventuali nuovi ricacci di *Reynoutria japonica* rilevati nel corso del monitoraggio post operam, dovranno essere prontamente eliminati e, nel caso che, dopo i 5 anni di monitoraggio post operam emergessero ancora dei ricacci della pianta e risultasse quindi che gli interventi non hanno avuto successo, dovranno essere concordate con il Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte, altre tipologie di interventi per eliminare definitivamente il popolamento rilevato;
- b) i risultati dei monitoraggi post operam rispetto alla presenza di *Reynoutria japonica* dovranno essere comunicati annualmente al Settore regionale Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte

3. Condizioni e misure supplementari

3.1 Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi L.R. 45/89, alla L.R. 74/89 ed al Regolamento n.13/R DPGR 29 Novembre 2004:

- dovrà essere realizzata una campagna di indagini geofisiche finalizzate a definire gli spessori delle coltri e della roccia fratturata in corrispondenza delle aree previste per la realizzazione delle stazioni dell'impianto e ai punti più critici del versante;
- dovranno essere effettuate le verifiche di stabilità delle scarpate di scavo e di riporto, in particolare di quella sottostante la stazione intermedia, nonché dei manufatti di sostegno, ove previsti, ai sensi del DM 17/01/2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni";
- il progetto esecutivo dovrà prevedere l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 della L.R. 45/89 con i contenuti previsti dalla D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- occorrerà inoltre valutare la compensazione prevista dall'art. 19 della L.R. 4/2009 in base a quanto disposto dalla D.G.R. 4-3018 del 26/06/2021: "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017";
- gli interventi di compensazione e mitigazione ambientale previsti nello studio preliminare ambientale vanno distinti dalla compensazione monetaria prevista nei casi di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso previsti dall'art. 19 della LR. 4/2009;

pertanto la proposta di compensazione fisica della superficie forestale trasformata, descritta all'interno dello Studio preliminare ambientale, prevista dall'elaborato 1.3, non ottempera a quanto previsto dalla D.G.R. 4-3018 del 26/06/2021 e sarà inoltre necessario presentare, per l'approvazione da parte del competente settore regionale, unitamente alla richiesta di autorizzazione prevista dalla L.R. 45/89, il Progetto di intervento da redigere nel rispetto delle disposizioni del Regolamento forestale della Regione Piemonte DPGR 8/R/2011 e s.m.i..

3.2 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

Considerate le peculiarità dei luoghi interessati dalle opere previste sottoposti a tutela paesaggistica di cui ai vincoli paesaggistici sopraccitati, pur non riscontrando elementi preclusivi alla realizzazione degli interventi previsti, si ritiene necessario ribadire quanto precisato in sede di Conferenza dei Servizi del 24/11/2022 e più precisamente che nella successiva fase inerente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza regionale, il progetto definitivo dovrà prevedere alcuni approfondimenti progettuali di dettaglio per quanto riguarda le aree di parcheggio in progetto e per quanto riguarda la prevista stazione intermedia della prevista nuova cabinovia.

Il progetto definitivo dell'opera, soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005 (Relazione paesaggistica) e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte.

3.3 Interferenze con infrastrutture idriche

Per quanto riguarda le interferenze con le infrastrutture del servizio idrico integrato, si segnala quanto segue:

- il tracciato della cabinovia in progetto interferisce con la fognatura comunale che collega l'Alpe di Mera al collettore comunale di Scopello;
- le opere di presa dell'acquedotto comunale del Comune di Scopello si dislocano nella zona sotto "pian Rastò", pertanto si segnala un'ulteriore interferenza in corrispondenza del punto di attraversamento della condotta di adduzione con il tracciato della cabinovia in progetto.

Si ritiene necessario un sopralluogo congiunto con il gestore (CO.R.D.A.R. Valsesia spa) al fine di valutare le sopracitate interferenze ed eventualmente prevedere le attività/opere per la risoluzione delle stesse.

3.4 Aspetti acustici

Dovrà essere predisposta, preventivamente all'inizio dei lavori, la valutazione dell'impatto acustico relativa alla fase di cantiere, secondo quanto previsto dalla DGR 27 giugno 2012, n. 24-4049. Sulla base delle risultanze di tale valutazione dovrà eventualmente essere richiesta all'Autorità Competente (Comune) l'autorizzazione in deroga ai limiti in materia di inquinamento acustico ambientale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.52/00.

3.5 Gestione rifiuti, terre e rocce da scavo e amianto

- si raccomanda che la progettazione definitiva/esecutiva metta in evidenza una stima dei quantitativi dei rifiuti ottenuti in fase di cantiere, con una caratterizzazione e valutazione merceologica di questi, in modo tale da predisporre delle aree/contenitori per effettuare una raccolta separata di quelle frazioni che possono essere inviate al recupero; occorre

effettuare un'indagine sui possibili impianti di recupero disponibili sul territorio (in funzione anche dalla distanza rispetto alle opere) al fine anche di limitare il più possibile il trasporto;

- si ricorda di valutare per tutte le tipologie la possibilità che questi in via prioritaria siano inviati ad impianti di recupero di materia; solo qualora si sia verificato che non è possibile il loro recupero, i rifiuti possono essere destinati allo smaltimento in discarica.
- si raccomanda che la progettazione esecutiva evidenzi una previsione dei volumi di terre e rocce di scavo movimentate con indicazione di quelle eventualmente riutilizzabili nel cantiere e quelle destinati ad altri siti di riutilizzo nel rispetto del D.P.R. 120/2017.
- in merito alla possibile presenza di amianto occorre fare riferimento alla DGR 14 febbraio 2020, n. 14-1010 "Attuazione del Piano Regionale Amianto 2016-2020 di cui alla DCR 124-7279/16: mappatura e verifica della presenza naturale di amianto e linee guida per studi geologici in aree con probabilità di occorrenza di amianto", finalizzata a fornire indicazioni ed indirizzi per la realizzazione di indagini geologiche nelle aree interessate dalla presenza naturale di amianto."

3.6 Interesse aeronautico

Qualora dalle verifiche preliminari, non dovesse emergere un interesse aeronautico, il richiedente potrà presentare esclusivamente all'Amministrazione competente un'asseverazione, redatta da un tecnico abilitato che, assumendo la responsabilità delle informazioni fornite, attesti l'esclusione dell'istanza dall'iter valutativo di ENAC e ENAV (non può essere esclusa l'Aeronautica Militare).

3.7 Prevenzione incendi

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, qualora nel progetto esistano attività rientranti tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto ricomprese nell'allegato I al DPR 151/2011, il titolare dell'attività dovrà provvedere agli adempimenti di cui allo stesso DPR 151/2011 secondo le modalità previste dal DM 07/08/2012.

Per le attività di categoria B e C dell'allegato I al DPR 151/2011, il titolare dell'attività è tenuto ad espletare gli obblighi di cui all'articolo 3 dello stesso Decreto, trasmettendo al Comando l'istanza prevista dal DM 07/08/2012 corredata dai seguenti allegati:

- Il modello PIN 1-2018 (valutazione progetto) reperibile sul sito www.vigilfuoco.it - modulistica Prevenzione Incendi.
- L'attestato di versamento effettuato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato;
- Documentazione tecnica (relazione ed elaborati grafici), conforme a quanto previsto dall'allegato I del DM 07/08/2012.

3.8 Usi Civici

Per quanto riguarda gli Usi Civici, si evidenzia che:

- il Comune di Scopello (VC) rientra tra i comuni per i quali è stata accertata l'esistenza di usi civici, i quali sono stati assegnati a categoria ai sensi dell'art. 11 della legge 1766 del 16 giugno 1927:
- tutte le verifiche (c/o archivio comunale e/o Commissariato Usi Civici Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta), nonché le dichiarazioni attinenti la presenza di usi civici devono essere rilasciate dai Comuni e devono riguardare tutti i terreni interessati dalle opere, comprese aree di cantiere e fasce di servitù;
- gli interventi eventualmente da effettuarsi su terreni gravati da uso civico, necessitano di preventiva autorizzazione regionale, non ricompresa nel procedimento in parola; pertanto, qualora le opere previste dal progetto dovessero interessare terreni vincolati, si invita il proponente a richiedere ai Comuni interessati, di trasmettere, apposita istanza (corredata

dalla documentazione prescritta dal D.P.G.R. 27 giugno 2016 8/R) di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa;

- ove sia necessario il rilascio di una concessione amministrativa su terreni gravati da uso civico, ai sensi dell'art. 25 del D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R, dovrà essere predisposto da parte del concessionario idoneo piano di ripristino ambientale, contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, stimandone il valore e allegando apposita fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente.